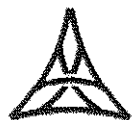


CAPITOLATO SPECIALE



AUTOVIE VENETE



S.p.A. Autovie Venete

*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano*

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*

Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsua (UD) Tel 0432/925111

Capitale Sociale € 157.965.738 i.v. - R.E.A. Trieste 14195

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

**Servizio di noleggio lungo termine di due
autoveicoli a trazione elettrica**

ALL. F: CAPITOLATO SPECIALE

Il Responsabile Unità

Servizi Manutentivi

(r.f. Giovanni CANTE)

ESE/SM/ni

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2.	DURATA DEL SERVIZIO	3
ART. 3.	AMMONTARE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4.	PREZZI DI ELENCO	3
ART. 5.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 6.	ASPETTI ORGANIZZATIVI.....	4
ART. 7.	MEZZI DELLA DITTA AGGIUDICATARIO.....	5
ART. 8.	PERSONALE.....	5
ART. 9.	NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO	6
ART. 10.	ORDINI DI SERVIZIO	7
ART. 11.	PENALI PER RITARDO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	7
ART. 12.	AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ	9
ART. 13.	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 14.	VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO.....	10

ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario di tutte le prestazioni e forniture necessarie per eseguire in modo completo e a regola d'arte il "Servizio di noleggio lungo termine di due autoveicoli a trazione elettrica" ad utilizzo della S.p.A. AUTOVIE VENETE (in prosieguo definita semplicemente Società) o da altro personale all'uopo delegato.
2. L'elenco delle prestazioni di cui al precedente comma 1 con la specifica descrizione del loro contenuto e delle quantità vengono dettagliati nell'**Allegato "Norme Tecniche"** del presente Capitolato Speciale.
3. L'Allegato di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale e del contratto.

ART. 2
DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata dell'appalto massima è stimata in complessivi mesi 42 (1275 giorni), composta da mesi 36 (1095 giorni) di noleggio effettivo e massimo mesi 6 (180 giorni) per la fornitura dei due mezzi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'affidamento e contestuale avvio dell'esecuzione risultante dal verbale di consegna del servizio redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Operatore Economico aggiudicatario.

ART. 3
AMMONTARE DEL SERVIZIO

1. L'importo dell'Appalto ammonta a € 61.300,00 (sessantunmilatrecento00), comprensivo di € 100,00 (cento/00) per la gestione delle spese per le sanzioni amministrative, al netto dell'IVA.
2. Le prestazioni oggetto del servizio s'intendono a misura conformemente allo schema d'offerta ed alle condizioni stabilite nell'offerta stessa.
3. Il Quadro Tecnico è qui di seguito riportato:

Art.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	NUMERO VEICOLI	TOTALE MENSILITÀ
1	Canone noleggio di due autovetture elettriche (durata 36 mesi, percorrenza 45'000 Km)	2	36
COSTO STIMATO PER LA MANODOPERA			€ 1.500,00
COSTO STIMATO PER GESTIONE RINOTIFICHE			€ 100,00
IMPORTO TOTALE			€ 61.300,00

ART. 4
PREZZI DI ELENCO

1. I prezzi in base ai quali saranno quantificati i pagamenti dei servizi risultano dall'offerta economica presentata in sede di gara.
2. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 Codice Civile

ART. 5
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Una volta divenuto formalizzato l'affidamento, la Società per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto.
2. La Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione comunica in forma scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax all'Operatore Economico aggiudicatario il giorno, luogo e ora in cui deve presentarsi personalmente o tramite un suo rappresentante munito di formale procura per ricevere la consegna del servizio.
3. Le operazioni di consegna del servizio verranno descritte in un verbale redatto in contraddittorio con l'Operatore Economico aggiudicatario e in doppio esemplare da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data della stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario ometta di presentarsi alle operazioni di consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione rinoverà l'invito con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incombenza.
5. In tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per la consegna fissato nel primo invito disatteso dall'Operatore Economico aggiudicatario.
6. Nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario ometta di presentarsi anche alle operazioni di consegna del servizio fissate con il secondo invito la Società potrà risolvere il contratto d'appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
7. Qualora la consegna del servizio iniziata non possa proseguire per cause non di forza maggiore, la Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione disporrà la sospensione delle operazioni di consegna che non potrà perdurare più di 180 (centottanta) giorni. Decorso tale termine l'Operatore Economico aggiudicatario potrà recedere secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.
8. Concluse le operazioni di consegna del servizio l'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell'Esecuzione mediante specifici ordini di servizio scritti.
9. L'ultimazione dell'esecuzione del servizio verrà verbalizzato in contraddittorio tra la Società e la Operatore Economico aggiudicatario mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.
10. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del D.lgs.n. 50 del 2016 aggiornato con il correttivo D.lgs. n.56 del 2017.

ART. 6
ASPETTI ORGANIZZATIVI

1. L'Operatore Economico aggiudicatario deve mettere a disposizione della Società un Referente al quale la Società stessa potrà rivolgersi per l'esecuzione delle prestazioni, così come ordinate negli ordini di servizio scritti.
2. L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuta altresì a segnalare alla Società una propria Sede Operativa ove possa essere sempre raggiungibile il predetto Referente.
3. L'Operatore Economico aggiudicatario eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all'uopo incaricati dalla Società (quali Assistenti del DEC) anche per quanto concerne i rilievi

formulati dal Responsabile della sicurezza.

4. I soggetti delegati dalla Società annoteranno gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso del servizio al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. L'Operatore Economico aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto, oppure, qualora si proceda con una consegna in via d'urgenza all'atto dell'avvio del servizio, è tenuta a comunicare per iscritto alla Società nella persona del Direttore dell'Esecuzione o dei Assistenti del DEC appositamente incaricati, i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-mail, pec del Referente e dei sostituti.
6. In tal modo l'Operatore Economico aggiudicatario consentirà alla Società di instaurare un coordinamento effettivo per il buon esito dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 7 MEZZI DELLA DITTA AGGIUDICATARIO

1. L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e conformemente alle prescrizioni tecniche e normative in esso contenute seguendo le istruzioni impartite mediante ordini scritti dal Direttore dell'Esecuzione della Società o dai Suoi Assistenti all'uopo incaricati avvalendosi di mezzi e attrezzature idonei in quantità e qualità agli obblighi assunti.
2. Per tutta la durata dell'appalto l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà garantire il livello di efficienza indicato in sede di offerta e accertato in fase di verifica dei requisiti tecnico-organizzativi quale condizione per l'aggiudicazione dell'appalto, garantendo in caso di guasto la pronta integrazione quantitativa e qualitativa in modo da rendere il servizio conformemente alle prescrizioni capitolari e alla tempistica ivi indicata.
3. Le attrezzature utilizzate nell'ambito del servizio, dovranno essere in regola con le prescrizioni tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente.
4. L'Operatore Economico aggiudicatario potrà far sostare eventuali mezzi utilizzati per il servizio nelle aree di proprietà della Società apprestate allo scopo e preventivamente concordate con la stessa, sollevando la stessa da responsabilità per eventuali danni o furti che dovessero occorrere ai predetti mezzi.

ART. 8 PERSONALE

5. Nell'esecuzione del presente appalto l'Operatore Economico aggiudicatario si avvarrà di figure direttive e di personale operativo idoneo e adeguatamente specializzato nel settore oggetto dell'Operatore Economico aggiudicatario in numero sufficiente per adempiere gli obblighi assunti, così come offerto in sede di gara.
6. L'Operatore Economico aggiudicatario risponderà per accertate negligenze, inadempimenti, o inesatti adempimenti o fatti illeciti commessi dai soggetti di cui al precedente comma 1 nell'esercizio delle loro incombenze.
7. L'Operatore Economico aggiudicatario s'impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

ART. 9
DANNI A PERSONE O COSE

1. Qualora nell'esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere entro 10 giorni al Responsabile Unico del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Società le conseguenze dannose.
2. L'Operatore Economico aggiudicatario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all'ambiente nell'esecuzione dell'appalto.
3. L'obbligo di ripristino tempestivo di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Operatore Economico aggiudicatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. L'Operatore Economico aggiudicatario terrà indenne la Società da qualsiasi richiesta di danni venisse avanzata nei confronti di quest'ultima in dipendenza a fatti a lui imputabili in via esclusiva.
5. L'Operatore Economico aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto d'appalto produrrà una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose e con un massimale non inferiore a € 500.000,00.
6. La Società non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Operatore Economico aggiudicatario.

ART. 10
ACCERTAMENTO DANNI

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato nell'immediatezza del sinistro dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Operatore Economico aggiudicatario o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell'accertamento.
2. Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro la Società, verbalizzando la sua assenza, procederà all'accertamento in presenza di due testimoni.
3. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Operatore Economico aggiudicatario.

ART. 11
NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO

1. L'Operatore Economico aggiudicatario, considerate le prestazioni facenti parte del servizio, non è interessata dall'obbligo di osservare le "NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN AUTOSTRADA", documento della Società destinato ai cantieri autostradali.

ART. 12 ORDINI DI SERVIZIO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione ordineranno all'Operatore Economico aggiudicatario, mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare, le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.
2. L'ordine di servizio viene comunicato all'Operatore Economico aggiudicatario che lo restituirà firmato per presa conoscenza e se del caso potrà chiedere copia conforme all'originale dello stesso ordine.
3. L'ordine di servizio impartito dal Direttore dell'Esecuzione che riguarderà aspetti tecnici ed economici dovrà essere controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di servizio.
5. Gli ordini di servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:
 - a) la descrizione sommaria delle prestazioni oggetto del servizio da eseguire;
 - b) il luogo di loro esecuzione;
 - c) il termine entro il quale eseguirle;
6. L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire prontamente l'ordine di servizio impartitogli.

ART. 13 PENALI PER RITARDO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

1. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito al ritardo nell'esecuzione rispetto al programma di esecuzione delle prestazioni. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave adempimento.
2. Nel caso di ritardo rispetto ai diversi termini previsti nel cronoprogramma allegato al contratto, la penale si applica al rispettivo importo con le previste modalità.
3. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione le penali sono comminate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale o singoli pagamenti mensili.
4. L'Operatore Economico aggiudicatario può richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora:
 - a) si accerti che il ritardo non è imputabile all'Operatore Economico aggiudicatario;
 - b) si accerti che vi è un errore di calcolo sui giorni di ritardo dell'Operatore Economico aggiudicatario;
 - c) qualora si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante;

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Operatore Economico aggiudicatario. In merito all'istanza di disapplicazione delle penali decide la Società su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione e l'Organo di collaudo ove costituito.

5. Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società.

6. L'applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora dell'Operatore Economico aggiudicatario e neppure la prova di aver subito il danno.
7. La Società avrà diritto all'ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.
8. Nello specifico le penali rimangono così determinate.

ART.	Descrizione	Riferimento Temporale	Tempo massimo previsto	Penale per ritardo
2 Capitolato Speciale	Ritardo nella fornitura del veicolo allestito	A decorrere dalla data d'affidamento	Entro il termine indicato in offerta comunque non superiore a 180 giorni naturali e consecutivi	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
4 Norme Tecniche	Ritardo nell'effettuazione del recupero da parte del soccorso meccanico autorizzato del veicolo in avaria	A decorrere dalla ricezione della richiesta d'intervento	1 ora	0,05% dell'importo contrattuale per ogni ora di ritardo
4 Norme Tecniche	Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria del veicolo	A decorrere dalla data di consegna del veicolo in officina	2 Giorni lavorativi	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
4 Norme Tecniche	Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione straordinaria del veicolo	A decorrere dalla data di consegna del veicolo in officina	5 Giorni lavorativi	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
4 Norme Tecniche	Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di ripristino carrozzeria	A decorrere dalla data di consegna del veicolo in officina	10 Giorni lavorativi	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
4 Norme Tecniche	Ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei pneumatici per cambio stagionale sul veicolo	A decorrere dalla data di consegna del veicolo in officina	1 Giorno lavorativo	0,1% dell'importo della contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
4 Norme Tecniche	Ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei pneumatici per usura sul veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 Giorno lavorativo	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
4 Norme Tecniche	Ritardo nell'effettuazione della riparazione o sostituzione dei pneumatici per foratura sul veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 Giorno lavorativo	0,1% dell'importo della contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo

ART. 14
AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ

1. Qualora dall'inadempimento dell'Operatore Economico aggiudicatario derivi l'applicazione di una penale da parte dell'Ente concedente a carico della Società, quest'ultima sarà legittimata ad agire in regresso nei confronti del primo.

ART. 15
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. In presenza di circostanze particolari che impediscono temporaneamente la prosecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente servizio il Direttore dell'Esecuzione ordina la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. Il Direttore dell'Esecuzione può ordinare la sospensione delle prestazioni nei seguenti casi:
 - a) avverse condizioni climatiche;
 - b) forza maggiore;
 - c) altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, quali a titolo esemplificativo la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 7, 3° comma, lett. c) del presente Capitolato Speciale.
3. In aggiunta ai casi di cui ai commi precedenti la sospensione delle prestazioni può essere disposta anche dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessità.
4. In ogni caso il verbale di sospensione delle prestazioni viene compilato in contraddittorio dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Operatore Economico aggiudicatario che lo controfirma indicando quanto segue:
 - a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti che rimangono nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
5. Il verbale è inviato dal Direttore dell'Esecuzione al Responsabile Unico del Procedimento entro il termine di 5 giorni dalla data della sua redazione. Se l'Operatore economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3 del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
6. Nel corso della sospensione il Direttore dell'Esecuzione dispone delle visite sui luoghi di esecuzione delle prestazioni ad intervalli di 30 giorni, al fine di accertare lo stato degli stessi, dando ove occorra le necessarie disposizioni per contenere il servizio nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle prestazioni già eseguite e facilitare la riprese delle stesse.
7. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre in presenza dei presupposti di cui al comma 2 una sospensione parziale delle prestazioni.
8. Una volta cessate le cause che avevano determinato la sospensione delle prestazioni, il Responsabile Unico del Procedimento si attiverà con il Direttore dell'Esecuzione affinché rediga il verbale di ripresa delle prestazioni con le modalità e gli adempimenti di cui ai precedenti comma 5, indicando il nuovo termine di ultimazione del servizio.

9. L'Operatore Economico aggiudicatario che ritiene cessate le cause di cui al 2° comma del presente articolo può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione. La diffida è condizione per iscrivere riserva.
10. Qualora le sospensioni durino oltre un quarto della durata del contratto o superino i 6 mesi complessivi l'Operatore Economico aggiudicatario può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Nel caso in cui la Società si opponga allo scioglimento del contratto l'Operatore Economico aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
11. Se l'Operatore Economico aggiudicatario è causa della sospensione delle prestazioni alla stessa non spetta alcun compenso o indennizzo.
12. Se la sospensione delle prestazioni viene disposta per cause diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 e l'Operatore Economico aggiudicatario abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e ripresa, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno nei limiti pari allo 0,2 (zerovirgoladue) per mille al giorno dell'importo delle prestazioni sospese. Le prestazioni sospese sono convenzionalmente valutate, sulla base dell'importo posto a base di gara indipendentemente dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato o che il servizio sia stato oggetto di variante migliorativa proposta dall'Operatore economico.

ART. 16

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art.1 del Decreto dei ministri 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia provveduto alla documentazione del possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti..
2. La Società nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti essere qualificato.